



TRIBUNALE DI TRIESTE

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA**

Nel procedimento semplificato di cognizione **N. R.G. 1014/24**

promosso da

- PECILE YVETTE MICHELLE, identificata con patente canadese n. P2106- 79069-75119,
nata il 19/01/1997 a Toronto (ON) e residente al N° 11 di Fieldway Rd in Etobicoke (ON)
M8P 3L1 Canada

Rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella PEDULLA' (c.f.:PDLNNL86D58D976A),

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*,

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste

Resistente

con l'intervento del P.M. in sede

Oggetto: riconoscimento della cittadinanza

Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice
unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.03.2024 la ricorrente chiede che venga dichiarato il suo *status* di cittadina italiana in virtù della discendenza dal sig. Ennio Angelo Pecile nato il 14.01.1958 a San Daniele del Friuli.

Il Ministero dell'Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto nullo per vizio di forma, rilevando la carenza di interesse ad agire e chiedendo il rigetto della domanda subordinata.

All'udienza del 23.10.2024 il Giudice rilevata la costituzione del Ministero concedeva a parte ricorrente termine per sanare l'irregolarità ed all'esito tratteneva la causa in decisione.

Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.

Conclusione delle parti

Parte ricorrente

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere la domanda della Sig.ra Yvette Michelle Pecile , identificata con patente canadese n. P2106-79069-75119, nata il 19/01/1997 a Toronto (ON) e residente al N° 11 di Fieldway Rd in Etobicoke (ON) M8P 3L1 Canada e dichiarare la ricorrente cittadina italiana, condannando il ministero dell' interno e, per esso, L' Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge , nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15% oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario".

Parte resistente

"Chiedendo dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza delle regole procedurali del processo civile telematico sulla redazione degli atti; comunque accertarsi la carenza di interesse ad agire in capo a parte ricorrente, essendo incontestato ed obiettivamente agevolmente rilevabile il fatto giuridico che conferisce la cittadinanza italiana a l l a ricorrente, né avendo controparte allegato l 'esistenza di alcuna contestazione contrari a sul punto da parte di autorità pubbliche o di qualche circostanza che possa indurre ad oggettiva incertezza: in ogni caso rigettare altresì ogni domanda subordinata finalizzata ad ottenere la registrazione dell'atto di nascita presso il competente Ufficio di stato civile del Comune di San Daniele del Friuli, non ess e ndo stata dimostrata alcuna inottemperanza da parte di tale Comune per il semplice motivo che parte ricorrente non ha mai richiesto la registrazione del suo atto di nascita né innanzi alle autorità

consolare né inna nzi allo Stato civile del Comune di origine del genitore, nonostante la facoltà attribuite ai richiedenti dalla legge. Con vittoria di spese”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente, poiché la normativa inerente il Processo Civile Telematico non prevede alcuna nullità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 11 e 34 D.M. 44/2011 inerenti le specifiche tecniche per il deposito dei documenti informatici, il deposito dell'atto di citazione mediante la scansione di un'immagine costituisce una mera irregolarità, irregolarità sanata con il deposito dell'atto di citazione creato digitalmente e sottoscritto.

Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali e l'ipotizzata carenza di interesse ad agire il giudice ritiene che la scelta della ricorrente di ricorrere alla via giudiziale è pienamente legittima.

Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (pag. 5/6 del ricorso introduttivo). Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle richieste presentate dalla richiedente. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Per quanto riguarda il **merito del ricorso**, la discendenza della ricorrente da cittadino italiano è provata, pacifica e non contestata.

Non risultano atti di rinuncia della richiedente, né dell'avo.

Infine il Giudice ritiene che la domanda volta ad ottenere la condanna del Ministero a provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello stato civile vada accolta.

In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza *iure sanguinis* è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello

status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto Ministero dell'Interno e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere "*alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti*" non costituisce una condanna di *facere* in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del *dictum* non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine *de quo* pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello *status civitatis*, il Ministero dell'Interno, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello *status* di cittadino italiano *iure sanguinis*.

In ordine alle **spese**, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- **accoglie** la domanda e, per l'effetto, **dichiara** che la ricorrente è cittadina italiana;
- **ordina** al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- **compensa** le spese di lite.

Così deciso in Trieste, 14.10.2025

Il Giudice

dott.ssa Paola Baldini